

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Generale di Api Bologna e di Confindustria Bologna
del 31 maggio 2007

e contenente le modifiche approvate dalle Assemblee Generali di Unindustria Bologna
del
29 Giugno 2009
19 Ottobre 2010

Titolo I - COSTITUZIONE

Articolo 1 – Costituzione e sede

1.1) E' costituita, fra le imprese di grande, media e piccola dimensione della provincia di Bologna, nonché fra gli enti di cui *infra* al Titolo III del presente Statuto, l'Associazione denominata UNINDUSTRIA BOLOGNA [l'”Associazione”], con sede in Bologna.

1.2) UNINDUSTRIA BOLOGNA può aprire sedi secondarie ed uffici, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in tutto il territorio della Provincia di Bologna e all'estero.

Titolo II – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2 – Principi e finalità

2.1) UNINDUSTRIA BOLOGNA è una realtà fortemente innovativa che nasce dalla decisione della 'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna - Confindustria Bologna' e della 'A.P.I. Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna – API di Bologna' di fondersi per meglio rappresentare le piccole, medie e grandi aziende nei rapporti con tutti i loro interlocutori. La nuova Associazione fa proprie tutte le caratteristiche peculiari di API di Bologna e Confindustria Bologna, mantenendone ed esaltandone i valori.

Agli Associati sono offerti l'assistenza ed i servizi che derivano dalla precedente esperienza di API di Bologna e di Confindustria Bologna, la cui integrazione consentirà di accrescere e di migliorare il livello della qualità, tempestività ed efficienza di tali servizi.

L'Associazione si propone di impegnare al meglio le proprie risorse e la propria attività al fine di assistere e rappresentare i propri associati a livelli di eccellenza in sede sia nazionale che locale.

2.2) UNINDUSTRIA BOLOGNA ispira il proprio operato ai seguenti principi e finalità:

- a) accrescere la competitività del sistema industriale locale;
- b) farsi portatrice degli interessi delle imprese associate nel rapporto con gli interlocutori privati e pubblici, ed in particolare con quelli istituzionali, gli enti locali, gli istituti previdenziali, le organizzazioni economiche e sindacali;
- c) promuovere la cultura di impresa, anche mediante la collaborazione fra le imprese associate;
- d) prestare sostegno in ogni sede alle ragioni della libera impresa, del lavoro e degli interessi del mondo industriale;
- e) contribuire al miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio, promuovendo anche iniziative di studi e di ricerca;
- f) organizzare gli associati in sezioni ed in settori, aventi interessi comuni, omogenei o complementari;
- g) rappresentare gli interessi degli associati nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, nominando rappresentanti di categoria in seno agli enti, organi e commissioni in cui una tale rappresentanza sia prevista;
- h) procedere, con la collaborazione degli associati, alla rilevazione dei dati statistici eventualmente occorrenti per il più efficace conseguimento dei fini statutari;
- i) elaborare, di concerto con i competenti organismi privati e pubblici, programmi e piani rivolti allo sviluppo imprenditoriale;
- j) fornire consulenza agli associati e organizzare servizi per affrontare le problematiche aziendali e favorirne la risoluzione;
- k) fornire, in particolare, consulenza agli associati nella gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti, sia nella fase della contrattazione, stipulando contratti e regolamentazioni

collettive, sia nelle eventuali situazioni contenziose, fornendo loro assistenza nella fase stragiudiziale delle controversie collettive ed individuali di lavoro;

- l) svolgere, ove richiesta, opera di conciliazione nelle vertenze che avessero ad insorgere fra associati, promuovendo, a richiesta degli associati, amichevoli intese;
- m) contribuire alla formazione e al perfezionamento delle qualificazioni professionali ed al miglioramento dell'organizzazione aziendale attraverso la promozione istituzionale o la partecipazione a enti di istruzione ed a centri di studio e di ricerca, nonché attraverso convegni, corsi, conferenze ed iniziative analoghe assunte direttamente;
- n) promuovere nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori civili e sociali della funzione imprenditoriale nel contesto di una libera società in sviluppo e di realizzare la partecipazione delle categorie rappresentate alla vita e allo sviluppo culturale, sociale ed economico promuovendo, contribuendo e partecipando ad iniziative idonee al perseguimento di tali finalità ed in particolare favorendone, anche con il patrocinio e l'assistenza organizzativa, la promozione da parte degli associati;
- o) agevolare, anche in stretta collaborazione con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana [la "Confindustria"] e con l'UNICE, il più ampio inserimento degli imprenditori della provincia di Bologna nell'Unione Europea e nella corrente di intensificati rapporti con il resto del mondo da questa implicati;
- p) Sostenere la rappresentatività dell'organizzazione confederale anche a livello provinciale.

2.3) UNINDUSTRIA BOLOGNA adotta il Codice etico e la Carta dei valori associativi, e persegue le finalità sopra elencate con indipendenza e autonomia, nonché nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi contenuti nello statuto della Confindustria.

2.4) UNINDUSTRIA BOLOGNA garantisce a tutti gli Associati, indipendentemente dalle loro dimensioni, eguale assistenza e rappresentanza nei confronti degli interlocutori istituzionali, nonché nei confronti delle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori e di altre Organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, in tal modo assicurando tutela agli interessi di cui gli associati sono portatori fra cui, in particolare, l'incremento della competitività in un sistema globalizzato.

Articolo 3 – Attività dell'Associazione

3.1) UNINDUSTRIA BOLOGNA non ha scopo di lucro ed è apartitica.

3.2) Al fine della realizzazione dei principi e delle finalità cui si ispira, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) rappresenta, in virtù del vincolo associativo, tutti gli Associati nei rapporti che la stessa intrattiene con l'Autorità amministrativa, nonché con le Organizzazioni sindacali, economiche, pubbliche e culturali;
- b) costituisce o partecipa a società, ovvero ad associazioni, fondazioni e consorzi, scegliendo di volta in volta la forma giuridica più opportuna da adottare, in funzione della specifica esigenza perseguita;
- c) costituisce o partecipa a società e consorzi, anche svolgenti attività non strettamente connesse con lo scopo associativo, fermo l'obbligo di investimento degli utili nel perseguimento delle finalità associative;
- d) procede, ove risultasse utile al più efficace perseguimento delle finalità associative, alla fusione dell'Associazione con altre aventi scopo analogo a quello di UNINDUSTRIA BOLOGNA, incorporandole ovvero dando vita, insieme con dette associazioni, ad un'unica associazione;
- e) in generale, procede ad ogni attività, compatibile con la forma associativa e con l'assenza dello scopo di lucro in essa insita, che appaia rispondente al raggiungimento delle finalità associative, anche dando vita ad attività di natura imprenditoriale, purché rigorosamente improntate alla realizzazione dello scopo dell'Associazione.

3.3) L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4 – Adesione dell'Associazione a Confindustria e ad altre organizzazioni

4.1) UNINDUSTRIA BOLOGNA aderisce alla Confindustria, nelle forme previste dallo statuto di quest'ultima, e pertanto acquisisce i diritti e gli obblighi connessi con la partecipazione a tale associazione nazionale.

4.2) UNINDUSTRIA BOLOGNA aderisce altresì alla Confindustria regionale dell'Emilia Romagna, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9 dello statuto di Confindustria, acquisendo parimenti i diritti e gli obblighi connessi con la partecipazione a tale associazione regionale.

4.3) UNINDUSTRIA BOLOGNA provvede a finanziare, in applicazione dei criteri previsti all'Articolo 12 dello statuto di Confindustria, le attività di Confindustria e delle altre componenti del sistema confindustriale cui aderisce, direttamente o indirettamente.

4.4) UNINDUSTRIA BOLOGNA può aderire, previa delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, a organizzazioni locali, regionali, interregionali, nazionali o internazionali le cui finalità non siano incompatibili con quelle dell'Associazione né siano incompatibili con la partecipazione a Confindustria.

Titolo III – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5 – Associati

5.1) Gli Associati si distinguono in Associati Effettivi, Associati Aggregati, Associazioni Aderenti e Associazioni Affiliate.

5.2) Gli Associati Effettivi sono portatori di tutti i diritti che sono previsti dal presente Statuto e che sono, comunque, connessi alla qualità di associato.

5.3) Gli Associati Aggregati sono portatori dei medesimi diritti di cui fruiscono gli Associati Effettivi, fatta eccezione per la possibilità di essere eletti nel Consiglio Direttivo e per il diritto di usufruire di prestazioni che comportino l'assunzione della loro rappresentanza diretta da parte dell'Associazione.

5.4) Le Associazioni Aderenti sono il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna [d'ora innanzi: "ANCE BOLOGNA"] e l'"ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA" [d'ora innanzi: "A.I.O.P."], le quali, all'interno dell'Associazione, hanno i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto. Gli associati alle Associazioni Aderenti partecipano alla vita associativa di UNINDUSTRIA BOLOGNA esclusivamente per il tramite delle stesse Associazioni Aderenti, eccezion fatta per l'elezione del Presidente della Associazione Aderente e del Consigliere Aggiunto, ove previsto, cui provvedono direttamente nell'ambito dell'Assemblea dell'Associazione Aderente. Gli Associati alle Associazioni Aderenti possono tuttavia richiedere l'adesione diretta, in qualità di Associati Effettivi, anche ad UNINDUSTRIA BOLOGNA, laddove esercitino rami di azienda aventi ad oggetto attività di impresa riconducibili ad una o più delle Sezioni di cui alla Tabella allegata al presente Statuto. In tale ultima ipotesi, ove la richiesta di adesione sia accolta, gli Associati alle Associazioni Aderenti, in quanto anche Associati Effettivi, sono titolari di tutti i diritti e sono assoggettati a tutti gli obblighi previsti dal presente Statuto.

5.5) Le Associazioni Affiliate hanno i diritti e gli obblighi che sono ad esse attribuiti dalla Assemblea Generale, mediante approvazione di un'apposita convenzione ai sensi di quanto previsto *infra* al § 6.5.

5.6) Gli Associati sono iscritti nel registro degli associati tenuto da Unindustria Bologna, nonché nel registro degli Associati tenuto dalla Confindustria.

5.7) In ogni ipotesi in cui un Associato abbia per qualsiasi motivo perduto uno dei requisiti

previsti come necessari - ai fini dell'adesione a UNINDUSTRIA BOLOGNA - dal presente Statuto o dallo Statuto di Confindustria, il Comitato di Presidenza può invitare per iscritto tale Associato a ripristinare o ricostituire il requisito venuto meno nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

Articolo 6 – *Domanda di adesione*

6.1) L'adesione a UNINDUSTRIA BOLOGNA ha carattere volontario.

6.2) La domanda di adesione viene presentata a UNINDUSTRIA BOLOGNA dall'ente richiedente, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale o sia munito di idonea procura ai fini dell'adesione all'Associazione.

6.3) La domanda di adesione deve essere corredata delle informazioni sull'ente richiedente, secondo le prescrizioni contenute in un apposito regolamento [il “*Regolamento di Adesione*”] da emanarsi da parte del Consiglio Direttivo.

6.4) La domanda di adesione e le informazioni vengono esaminate dal Comitato di Presidenza, ovvero, ove istituita, da una Commissione di cui fanno parte tre membri dello stesso Comitato di Presidenza [la “*Commissione di Adesione*”], la quale propone al Comitato di Presidenza di decidere con delibera motivata l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda, sentito il parere del Presidente della Sezione interessata. Contro il diniego l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Consiglio Direttivo decide sul ricorso, che non ha effetto sospensivo, con provvedimento motivato.

6.5) Il Comitato di Presidenza, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale il testo di una convenzione tipo nella quale sono disciplinati i rapporti tra l'Associazione e le Associazioni Affiliate.

6.6) In caso di domanda di adesione da parte di Associazioni Affiliate, il Comitato di Presidenza sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale l'accettazione della domanda di adesione dell'associazione richiedente.

6.7) Gli Associati che siano in possesso dei requisiti per essere Associati Effettivi non possono aderire a UNINDUSTRIA BOLOGNA in qualità di Associati Aggregati.

Articolo 7 – *Durata del rapporto associativo*

7.1) A seguito dell'accettazione della domanda di adesione, l'ente richiedente è associato a UNINDUSTRIA BOLOGNA e vi aderisce per un periodo decorrente dal momento dell'accoglimento della domanda fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7.2) Salvo quanto previsto al successivo § 7.3, successivamente alla scadenza del periodo indicato al precedente § 7.1 e fatta salva l'ipotesi di cessazione del rapporto associativo per una delle cause previste *sub* Titolo V del presente Statuto, l'adesione dell'ente a UNINDUSTRIA BOLOGNA si rinnova tacitamente per un periodo di due anni, e così di seguito, di biennio in biennio, finché l'Associato non abbia a recedere dal rapporto associativo.

7.3) Successivamente alla scadenza del periodo indicato al precedente § 7.1 e fatta salva l'ipotesi di cessazione del rapporto associativo per una delle cause previste *sub* Titolo V del presente Statuto, l'adesione delle Associazioni Aderenti e delle Associazioni Affiliate ha durata quadriennale e si rinnova tacitamente di quadriennio in quadriennio, finché l'Associazione Aderente o l'Associazione Affiliata non abbia a recedere dal rapporto associativo.

Articolo 8 – *Associati Effettivi*

8.1) Possono aderire a UNINDUSTRIA BOLOGNA in qualità di Associati Effettivi:

- a) le imprese produttrici e/o fornitrici di beni o servizi, pubbliche o private, aventi sede legale nella provincia di Bologna, nonché le cooperative ed i consorzi di cui queste facciano parte;
- b) le imprese di cui alla precedente lettera a), che, ancorché abbiano sede legale in altra

provincia, operino nella provincia di Bologna avendo ivi istituito una filiale, ovvero una sede secondaria, ovvero una unità locale, ovvero vi abbiano uno stabilimento, un cantiere, o un deposito;

- c) le imprese che svolgono nella provincia di Bologna, secondo quanto previsto alle precedenti lettere a)-b), attività commerciali ovvero di terziario (avanzato e non) e di servizi, nonché le cooperative ed i consorzi di cui queste facciano parte;
- d) le imprese che operano nella provincia di Bologna, secondo quanto previsto alle precedenti lettere a)-b), in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto, anche in misura superiore al 20% (ventipercento), da soggetti pubblici, ovvero nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare, in tutto o in parte, gli organi di gestione, nonché gli enti pubblici economici che producono o erogano servizi di rilevanza economica: il complesso dei soggetti giuridici ricompresi nelle previsioni della presente lettera d) non può essere portatore di voti in misura percentuale superiore al 10% (diecipercento) del totale dei voti in Assemblea, da suddividersi tra gli stessi in misura proporzionale ai voti di cui tali soggetti sarebbero rispettivamente portatori in base ai criteri previsti dal presente Statuto;
- e) le società sportive professionistiche;
- f) consorzi di imprese o associazioni di imprese, che prevedano nei rispettivi statuti il perseguimento di finalità, nonché il rispetto di principi etici e di comportamento da parte degli associati e dei consorziati coerenti con quelli previsti dal presente Statuto;
- g) organizzazioni che agiscono in ambito sociale, quali le organizzazioni, pubbliche o private, che svolgono un'attività volta alla produzione ed allo scambio di beni o servizi per finalità di interesse sociale;
- h) associazioni e società sportive dilettantistiche, anche se costituite in forma di società di capitali, senza scopo di lucro;
- i) associazioni, fondazioni, società cooperative, comitati, altri enti, pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di interesse generale, quali: l'assistenza sociale; l'assistenza sanitaria; l'assistenza socio-sanitaria; la beneficenza; l'istruzione; la formazione professionale; la promozione e l'educazione sportiva; la tutela ed il recupero del patrimonio artistico e culturale (ivi incluse le biblioteche ed i musei); la tutela, la valorizzazione e il recupero della natura e dell'ambiente; la tutela dei diritti civili; la ricerca scientifica; la promozione della cultura, dell'arte, e delle attività del tempo libero;
- j) associazioni tra imprese o tra associazioni di imprese, di enti o di altre istituzioni che perseguano lo scopo della rappresentanza e della tutela di interessi non riconducibili ad un settore produttivo ma caratterizzati da affinità, complementarietà o strumentalità con i settori in cui operano gli Associati Effettivi;
- k) associazioni operanti all'estero che siano state costituite da imprese con sede legale o con sede amministrativa sita nella provincia di Bologna.
- l) tutte le società, associazioni e, in generale, gli enti già associati come Associati Effettivi alla Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna - Confindustria Bologna, nonché tutte le società, le associazioni e, in generale, gli enti associati alla A.P.I. Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna – API di Bologna, alla data del 31 (trentuno) maggio 2007.

Articolo 9 – Associati Aggregati

9.1) Possono altresì aderire a UNINDUSTRIA BOLOGNA in qualità di Associati Aggregati i soggetti e gli enti menzionati al precedente Articolo 8 che operino senza qualifica di imprenditore.

9.2) Il numero degli Associati Aggregati non deve, in ogni caso, snaturare la qualificazione

rappresentativa dell'Associazione nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Articolo 10 – Associazioni Aderenti

10.1) Aderiscono all'Associazione, in qualità di Associazioni Aderenti, (i) la ANCE BOLOGNA, che rappresenta all'interno dell'Associazione le imprese edili del territorio della provincia di Bologna; nonché (ii) la AIOP, che rappresenta all'interno dell'Associazione le imprese ospedaliere private del territorio della provincia di Bologna.

10.2) L'Assemblea Generale, su proposta del Comitato di Presidenza, approva il testo della convenzione nella quale sono disciplinati anche i criteri per la determinazione dei contributi associativi che le Associazioni Aderenti sono tenute annualmente a versare all'Associazione ai sensi del successivo § 13.3, nonché delle eventuali integrazioni e modifiche di tale convenzione.

10.3) Le Associazioni Aderenti sono dotate di autonomia patrimoniale e organizzativa. Ciascuna risponde in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere. L'Associazione non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle Associazioni Aderenti.

10.4) Gli enti che applicano il contratto collettivo del Settore Edile [gli "Edili"] possono partecipare a UNINDUSTRIA BOLOGNA esclusivamente attraverso la loro adesione ad ANCE BOLOGNA. Pertanto, fatto salvo quanto previsto *sub* § 5.4, gli Edili che aderissero direttamente all'Associazione saranno considerati privi dei requisiti per la permanenza nell'Associazione e saranno assoggettati alla sanzione di cui *infra* al § 19.2 *sub* (i).

Articolo 11 – Associazioni Affiliate

11.1) Possono aderire alla Associazione, in qualità di Associazioni Affiliate: (i) associazioni adeguatamente rappresentative in ambito provinciale di categorie di imprese di carattere industriale e di servizi, il cui ambito di rappresentanza non coincida neppure parzialmente con alcun altro settore o componente già presente all'interno della Associazione; nonché (ii) associazioni di categoria a livello provinciale, nonché associazioni con competenza infrasettoriale.

11.2) Le Associazioni Affiliate sono dotate di autonomia patrimoniale e organizzativa. Ciascuna risponde in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere. L'Associazione non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle Associazioni Affiliate.

Titolo IV - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12 – *Obblighi degli Associati*

12.1) L'adesione a UNINDUSTRIA BOLOGNA comporta l'obbligo degli Associati di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari di Confindustria, nonché lo Statuto, le deliberazioni e le istruzioni, con particolare riferimento a quelle di carattere sindacale, emanate dai competenti organi dell'Associazione.

12.2) Gli Associati devono, inoltre:

- a) corrispondere i contributi associativi con regolarità e tempestività;
- b) collaborare con gli organi e gli uffici direttivi dell'Associazione per il conseguimento delle finalità associative;
- c) attenersi scrupolosamente alle disposizioni del Codice etico e della Carta dei valori associativi;

- d) astenersi dall'aderire, direttamente o indirettamente, ad altre associazioni o organizzazioni costituite per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e che non siano aderenti a Confindustria.
- e) comunicare periodicamente all'Associazione tutte le informazioni e i dati che quest'ultima avesse a richiedere (nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa sulla tutela della *privacy*), e comunque le informazioni e i dati concernenti le caratteristiche, la struttura organizzativa e l'attività;
- f) comunicare tempestivamente all'Associazione i mutamenti intervenuti relativamente alla propria forma giuridica, alla propria denominazione, alla sede legale e amministrativa, alle persone cui spetta la rappresentanza legale.

Articolo 13 – Contributi associativi

13.1) I contributi associativi sono determinati annualmente in misura tale da soddisfare le esigenze patrimoniali dell'Associazione al fine di realizzare le finalità dell'Associazione.

13.2) I contributi associativi ordinari e straordinari a carico degli Associati Effettivi e a carico degli Associati Aggregati sono determinati annualmente dal Comitato di Presidenza, il quale li propone al Consiglio Direttivo affinché ne proponga l'approvazione all'Assemblea Generale.

13.2-bis) Il Comitato di Presidenza riserva all'attività di funzionamento della Delegazione di Zona del "Nuovo Circondario Imolese" un budget di spesa fino al 20% dei contributi associativi ordinari a carico degli Associati aventi unità lavorative nella Zona del "Nuovo Circondario Imolese" versati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e lo propone al Consiglio Direttivo affinché ne proponga l'approvazione all'Assemblea Generale.

13.3) I contributi associativi a carico delle Associazioni Affiliate e delle Associazioni Aderenti sono determinati annualmente dal Comitato di Presidenza in applicazione dei criteri indicati nelle convenzioni che UNINDUSTRIA BOLOGNA è tenuta a stipulare con ognuna di tali associazioni ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, *sub* §§ 6.5 e 10.2 del presente Statuto. Il Comitato di Presidenza propone tali contributi al Consiglio Direttivo, il quale ne propone annualmente l'approvazione all'Assemblea Generale.

13.4) Il Comitato di Presidenza, su proposta del Tesoriere motivata da situazioni particolari, può deliberare contributi e modalità di riscossione agevolati.

Articolo 14 - Diritti degli Associati

14.1) Fermo quanto disposto *infra* all'Articolo 25 in tema di diritto di voto e fatto salvo quanto previsto con riferimento agli Associati Aggregati, alle Associazioni Aderenti e alle Associazioni Affiliate, agli Associati spettano eguali diritti. In particolare ad essi sono riconosciuti i seguenti diritti [i "*Diritti degli Associati*"]:

- a) intervenire all'Assemblea Generale dell'Associazione; intervenire alle Assemblee della propria Sezione e del proprio Settore; esercitare in tali assemblee piena facoltà di parola nonché il diritto di voto;
- b) formulare proposte per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c) essere eletti negli organismi istituiti in seno all'Associazione;
- d) ottenere l'assistenza dell'Associazione, utilizzandone i servizi, nelle forme previste dal presente Statuto, secondo le deliberazioni che il Consiglio Direttivo e gli altri competenti organi dell'Associazione abbiano in proposito ad adottare tenendo conto delle finalità dell'Associazione e degli interessi comuni;
- e) avvalersi delle prestazioni che discendono dalla appartenenza al sistema confederale;

f) chiedere al Comitato di Presidenza la convocazione dell'Assemblea, purché venga formulata una richiesta motivata da almeno il 20% (ventipercento) del totale degli Associati

14.2) Gli Associati Aggregati non possono usufruire di prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

14.3) I Diritti degli Associati, nonché ogni diritto connesso con l'adesione all'Associazione, spettano esclusivamente agli Associati che siano in regola con i versamenti contributivi.

14.4) Il ritardo superiore ad un anno nel versamento dei contributi associativi comporta la sospensione automatica in capo all'Associato moroso dei Diritti degli Associati fino al momento in cui lo stesso risulti avere integralmente assolto l'obbligazione di versamento dei contributi dovuti, fatta comunque salva la facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare in tale ipotesi l'esclusione dell'Associato ai sensi del § 19.1 *sub* lettera a) del presente Statuto.

Articolo 15 – Sanzioni nei confronti degli Associati

15.1) Qualora un Associato violi uno degli obblighi a cui è tenuto per effetto del presente Statuto, può essere assoggettato alle seguenti sanzioni, previa contestazione scritta, in ordine di gravità:

a) sospensione dei Diritti degli Associati, disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni;

b) sospensione automatica dei Diritti degli Associati ai sensi del § 14.4 del presente Statuto;

c) revoca dagli incarichi associativi ricoperti, da deliberarsi da parte degli organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, su proposta motivata del Comitato di Presidenza;

d) la decadenza dagli incarichi associativi ricoperti che può essere disposta dal Collegio dei Probiviri quando ricorrono gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse ai sensi di quanto previsto *infra* al § 44.6 *sub* lettera d) del presente Statuto;

e) esclusione dall'Associazione ai sensi dell'Articolo 19 del presente Statuto.

15.2) Gli Associati possono opporsi ai provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti mediante ricorso al Collegio dei Probiviri entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione deliberata a loro carico. Gli Associati possono impugnare il provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri, ivi incluso il provvedimento adottato ai sensi del precedente § 15.1 *sub* lettera d), attivando la procedura arbitrale prevista all'Articolo 52 del presente Statuto.

15.3) L'instaurazione della procedura arbitrale in opposizione alla sanzione adottata nei confronti di un Associato sospende gli effetti delle sanzioni di cui al § 15.1 *sub* lettere a), c), d), e) del presente Statuto fino all'avvenuta conclusione di tale procedura.

Titolo V - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 16 - Generalità

16.1) Il rapporto associativo cessa nei confronti di tutti gli Associati per effetto dello scioglimento dell'Associazione.

16.2) Il rapporto associativo può cessare, nei confronti del singolo Associato, per una delle seguenti cause:

16.2.1) recesso dell'Associato;

16.2.2) cessazione dell'attività dell'Associato;

16.2.3) esclusione dell'Associato ai sensi dell'Articolo 19 del presente Statuto.

16.3) A seguito della cessazione del rapporto associativo, l'Associato perde automaticamente tutti i Diritti degli Associati e – allo stesso modo – sono automaticamente caducati e cessati tutti gli incarichi di rappresentanza esterna dell'Associazione e tutte le cariche eventualmente rivestite all'interno dell'Associazione da parte del legale rappresentante o del titolare o di

qualunque delegato dell'Associato cessato dal rapporto associativo. Il soggetto designato, al momento della sua designazione o nomina, conferisce all'Associazione mandato e procura irrevocabili a comunicare in suo nome e per suo conto la sua rinuncia all'incarico in ogni ipotesi di estinzione del rapporto associativo prevista dal presente Statuto.

16.4) Gli Associati che cessano dal rapporto associativo non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere rimborsi o indennizzi o compensi o pagamenti in genere o qualsivoglia diverso diritto ad alcun titolo.

Articolo 17 – Recesso dall'Associazione

17.1) Gli Associati possono recedere da UNINDUSTRIA BOLOGNA in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, dandone preventiva comunicazione al Presidente dell'Associazione mediante – a pena di inefficacia del recesso - piego raccomandato con avviso di ritorno.

17.2) Il recesso è efficace a far tempo dal 1 (uno) gennaio dell'anno successivo la scadenza del biennio associativo in corso nel momento in cui è stato comunicato, salvo che la comunicazione pervenga all'Associazione negli ultimi tre mesi dell'anno di scadenza del biennio, nel qual caso il recesso sarà efficace a far tempo dal 1 (uno) gennaio del secondo anno successivo.

17.3) Gli Associati che recedono sono tenuti a corrispondere i contributi associativi fino al momento in cui il recesso abbia avuto efficacia.

17.4) In caso di recesso che non sia esercitato ai sensi del precedente § 17.1 e che abbia - per qualsiasi motivo, ancorché fondato su una giusta causa - efficacia immediata, gli Associati sono comunque tenuti al pagamento all'Associazione di una somma, a titolo di penale, pari all'ammontare dei contributi associativi che gli stessi avrebbero dovuto corrispondere fino alla scadenza del biennio in corso. In tale ipotesi, deve intendersi derogata la previsione normativa di cui all'art. 1373, comma 3°, c.c..

Articolo 18 – Cessazione dell'attività dell'Associato

Il rapporto associativo si estingue automaticamente e senza necessità di alcuna deliberazione o formalità da parte dell'Associazione, in caso di definitiva cessazione dell'attività dell'Associato. In tale ipotesi, l'Associato è tenuto a comunicare preventivamente al Presidente dell'Associazione la propria eventuale messa in liquidazione, nonché la data in cui sia prevista la formale cessazione della propria attività.

Articolo 19 - Esclusione

19.1) L'Associazione è legittimata ad escludere gli Associati qualora siano incorsi in una delle seguenti violazioni delle obbligazioni assunte con l'adesione a UNINDUSTRIA BOLOGNA:

- a) ritardo superiore a un anno nel pagamento dell'intero contributo associativo annuale, ferma la possibilità che la sanzione conseguente al mancato pagamento sia limitata alla sospensione dell'esercizio dei Diritti degli Associati ai sensi di quanto previsto al § 14.4;
- b) gravi motivi dovuti a grave inadempienza di uno degli obblighi previsti nel presente Statuto ai §§ 12.1 e 12.2 *sub* lettere a)-c)- e)- f)- g).

19.2) L'Associazione è altresì legittimata ad escludere l'Associato (i) che abbia per qualsiasi motivo perduto uno dei requisiti che il presente Statuto o lo Statuto di Confindustria preveda come necessari ai fini dell'adesione a UNINDUSTRIA BOLOGNA, ovvero (ii) che non abbia ottemperato all'eventuale invito di ripristino o ricostituzione del requisito perduto entro il termine previsto *sub* § 5.7 del presente Statuto.

19.3) L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Comitato di Presidenza, ed è quindi comunicata all'Associato.

19.4) Anche in caso di esclusione dall'Associazione, l'Associato escluso è tenuto al versamento, a titolo di penale per l'inadempimento e fatto comunque salvo l'obbligo del

risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore, di una somma pari all'ammontare dei contributi che altrimenti avrebbe dovuto corrispondere per un biennio.

Titolo VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I – Generalità

Articolo 20 – *Organi dell'Associazione*

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori Contabili;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 21 – *Cariche negli Organi dell'Associazione*

21.1) L'accesso alle cariche associative è riservato a persone che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

21.2) Fatta eccezione per la carica di Revisore Contabile e di Proboviro, sono eleggibili alle cariche negli altri Organi dell'Associazione soltanto i titolari, i soci, i gerenti, i rappresentanti legali e gli institori di Associati o di imprese ed enti che partecipano ad associazioni aderenti all'Associazione,

21.3) La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con qualsiasi carica negli altri Organi dell'Associazione.

21.4) Le cariche negli Organi dell'Associazione, ad eccezione di quella di Revisore Contabile, sono ricoperte a titolo gratuito, spettando agli incaricati il solo rimborso delle spese vive sostenute ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

21.5) Le votazioni per le nomine alle cariche negli Organi dell'Associazione e per qualsiasi decisione afferente a tali cariche e alle persone incaricate hanno luogo a scrutinio segreto.

Capo II – Assemblea Generale

Articolo 22 – *Composizione dell'Assemblea Generale*

22.1) L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita da tutti gli Associati, i quali vi partecipano attraverso il titolare o l'organo sociale provvisto di legale rappresentanza o, in alternativa, attraverso gerenti, amministratori, dirigenti o institori provvisti di mandato *ad hoc* [i "*Mandatari degli Associati*"], consegnato al Presidente dell'Associazione prima dell'inizio dell'adunanza assembleare. Le imprese e gli enti possono altresì partecipare all'Assemblea conferendo delega [la "*Delega*"] ad altri Associati o ai Mandatari degli Associati, a condizione che la Delega sia consegnata al Presidente dell'Associazione prima dell'inizio dell'adunanza assembleare. La Delega può essere conferita solo ad un altro Associato o ad uno dei Mandatari degli Associati provvisti di mandato *ad hoc*. Ciascun Associato o ciascuno dei Mandatari degli Associati non può ricevere più di una Delega.

22.2) Le Associazioni Aderenti e le Associazioni Affiliate hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale attraverso propri membri (determinati in numero pari al numero di voti di cui ciascuna di tali associazioni dispone), i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Presidente dell'Associazione prima dell'inizio di ogni adunanza assembleare da chi abbia la legale rappresentanza dell'Associazione Aderente e dell'Associazione Affiliata. Ciascuno dei soggetti che rappresentano in Assemblea l'Associazione Aderente e

l'Associazione Affiliata può delegare il proprio voto ad uno degli altri rappresentanti la stessa Associazione, consegnando tale delega al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dell'adunanza assembleare.

22.3) Ogni Delega deve contenere la precisa indicazione delle generalità del delegante e del delegato, e deve essere recapitata al Presidente dell'Associazione prima dell'inizio dell'adunanza assembleare.

22.4) La Delega conferisce al delegato il diritto di esprimere tanti voti quanti sono i voti di cui è portatore il delegante.

22.5) Tutti gli Associati che sono portatori di più di un voto, sono tenuti a esprimere il medesimo indirizzo con tutti i voti di cui sono portatori. Allo stesso modo e fatto salvo quanto previsto al § 22.2, gli Associati che sono portatori per Delega di più di un voto sono tenuti ad esprimere il medesimo indirizzo con tutti i voti di cui sono portatori per Delega.

22.6) I partecipanti all'Assemblea Generale possono essere portatori di una sola Delega, indipendentemente dal numero dei voti di cui sono titolari, nonché dal numero di voti di cui è titolare il delegante.

Articolo 23 – *Convocazione dell'Assemblea Generale*

23.1) L'Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, di norma entro il primo semestre dell'anno solare. L'Assemblea Generale è convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogniqualvolta la convocazione (*i*) sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza; ovvero (*ii*) ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da tanti Associati – purché in possesso dei Diritti degli Associati - che rappresentino almeno il 20% (ventipercento) del totale degli Associati; ovvero qualora (*iii*) sia richiesta al Consiglio Direttivo dal Vice Presidente Vicario, nel caso in cui si sia verificata la cessazione dall'incarico del Presidente dell'Associazione prima della scadenza del suo mandato.

23.2) L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato di Presidenza con invito scritto (da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata solo ove l'ordine del giorno abbia ad oggetto una delle delibere di cui ai successivi §§ 24.3 e 24.7) che deve essere inviata agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'adunanza assembleare. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà l'Assemblea (che dovrà comunque trovarsi sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora dell'adunanza assembleare, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, può essere compiuta con telegramma o telefax o posta elettronica, da inviarsi al destinatario almeno tre giorni prima della data dell'adunanza assembleare.

23.3) Il Comitato di Presidenza ha facoltà di ammettere che l'espressione del voto avvenga anche per corrispondenza in tutti i casi in cui la votazione non deve avvenire a scrutinio segreto ovvero non abbia ad oggetto le delibere di cui ai §§ 24.3 o 24.7 del presente Statuto.

Al fine della validità del voto espresso per corrispondenza, l'avviso di convocazione deve contenere, oltre alle informazioni di cui al precedente § 23.2, anche le seguenti prescrizioni:

- a) l'espressa avvertenza che l'Associato può esprimere il proprio voto per corrispondenza;
- b) la rappresentazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché la formulazione per esteso della delibera proposta su cui esprimere per corrispondenza il proprio voto (favorevole o contrario o astenuto);
- c) le modalità di esercizio del voto;
- d) il termine entro cui il voto espresso deve pervenire al Presidente dell'Associazione presso la sede legale dell'Associazione.

Qualora l'avviso di convocazione non contenga le prescrizioni sopra indicate *sub a)-d)*, il voto non può essere espresso per corrispondenza ma può essere esercitato esclusivamente mediante intervento nell'adunanza assembleare.

Il voto per corrispondenza deve essere esercitato dal legale rappresentante dell'Associato o da chi abbia ricevuto da quest'ultimo idonea procura (che deve essere allegata alla manifestazione di voto), mediante comunicazione scritta (alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identificazione del votante) che deve pervenire al Presidente dell'Associazione presso la sede legale della stessa entro le ore 24.00 (ventiquattro) del giorno precedente la riunione assembleare in prima convocazione.

Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea Generale e conserva validità anche per la successiva convocazione della stessa adunanza assembleare.

Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato o modificato dall'Associato con dichiarazione espressa (contenente esplicito riferimento al voto precedentemente manifestato) portata a conoscenza del Presidente dell'Associazione (mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o telefax) che deve pervenire a quest'ultimo entro le ore 24.00 (ventiquattro) del giorno precedente la riunione assembleare in prima convocazione.

I voti pervenuti tardivamente al Presidente dell'Associazione o che siano espressi senza l'osservanza dei criteri e prescrizioni sopra indicati non possono essere computati né ai fini della costituzione dell'adunanza assembleare né ai fini delle maggioranze di voto.

Articolo 24 - Attività dell'Assemblea Generale e quorum (costitutivi e deliberativi)

24.1) L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione ove ad essa intervenga un numero di Associati – purché in possesso dei Diritti degli Associati - che siano portatori di almeno il 50% (cinquantapercento) più uno dei voti utili agli effetti delle deliberazioni da prendersi ai sensi dell'ordine del giorno proposto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati ad essa partecipanti.

24.2) La seconda convocazione dell'Assemblea Generale deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima convocazione.

24.3) Nel caso in cui sia all'ordine del giorno la modifica dello Statuto dell'Associazione, ogni relativa deliberazione è approvata dall'Assemblea Generale in via straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti, che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti gli Associati.

24.4) Fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di modifica dello Statuto, tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti, quindi senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

24.5) Le votazioni aventi ad oggetto la nomina di cariche associative ovvero l'adozione di decisioni nei confronti delle persone che rivestano cariche associative devono avere luogo a scrutinio segreto.

24.6) Ferma la possibilità di espressione del voto per corrispondenza nelle ipotesi in cui la stessa sia ammessa, le votazioni aventi oggetto diverso da quello indicato al precedente § 24.5 possono avere luogo per appello nominale o a scrutinio segreto.

24.7) Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale, sia in prima convocazione, sia nelle convocazioni successive alla prima, è validamente costituita solo se siano presenti o rappresentati per Delega almeno tre quarti degli Associati. La delibera di scioglimento è validamente approvata se ottiene il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Articolo 25 - Titolarità del diritto di voto

25.1) Al fine di garantire un'equilibrata rappresentatività a tutti gli Associati, la titolarità del diritto di voto nell'Assemblea Generale è attribuita come segue:

25.1.1) salvo quanto previsto al successivo § 25.1.2, ciascun Associato è portatore in Assemblea Generale dei seguenti voti, calcolati in ragione dell'entità dei contributi associativi versati nel corso dell'ultimo esercizio conclusosi:

- a) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi fino a €5.000,00 è portatore di un unico voto;
- b) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi di importo compreso tra € 5.001,00 e €15.000,00 è portatore di cinque voti;
- c) ogni Associato che nell'ultimo esercizio abbia versato contributi di importo superiore a € 15.001,00 è portatore di dieci voti;

25.1.2) in tutte le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione dei Rappresentanti Generali ogni Associato ha diritto a un unico voto, fatto salvo quanto previsto al successivo § 25.1.3;

25.1.3) agli effetti delle delibere di cui al precedente § 25.1.2, le Associazioni Aderenti hanno diritto a un numero di voti – comunque non inferiore a uno e non superiore a dieci – determinato in funzione del contributo relativo all'anno precedente e calcolato dividendo tale contributo per la cifra risultante dall'ammontare dei contributi versati nell'anno precedente dagli Associati fratto il numero di questi ultimi alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità inferiore.

Articolo 26 – *Organizzazione dell'Assemblea Generale*

26.1) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente Vicario dell'Associazione.

26.2) In apertura di ogni adunanza assembleare il presidente dell'Assemblea Generale provvede (i) a nominare un Segretario e provvede altresì (ii) a far accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo richiesto in relazione alle deliberazioni da prendersi ai sensi dell'ordine del giorno proposto, facendo verificare: la validità delle Deleghe e il numero di voti ivi delegati; la validità e il numero dei voti eventualmente espressi per corrispondenza; il diritto di partecipazione e il numero di voti di cui sono portatori gli Associati intervenuti.

26.3) Ad ogni adunanza assembleare il Segretario nominato dal presidente dell'Assemblea Generale provvede a redigere il relativo verbale, ove dovranno essere riportati (i) gli argomenti posti all'ordine del giorno; (ii) la descrizione sommaria dell'attività svolta e della discussione assembleare; (iii) le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale. Ogni verbale dovrà essere sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di presidente dell'Assemblea Generale e dal Segretario nominato.

Articolo 27 – *Competenze dell'Assemblea Generale*

27.1) Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la determinazione delle linee guida di azione dell'Associazione e in particolare le deliberazioni sui problemi e sulle direttive che il Consiglio Direttivo abbia a sottoporre alla stessa Assemblea Generale;
- b) la approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei contributi associativi ordinari e straordinari, nonché dei contributi da applicare alle Associazioni Aderenti e alle Associazioni Affiliate, che sono determinati annualmente dal Comitato di Presidenza;
- c) la deliberazione sulla richiesta di ammissione di Associazioni Affiliate e l'approvazione o la modifica della convenzione tipo di cui al § 6.5 del presente Statuto, nonché l'approvazione o la modifica della convenzione di cui al § 10.2 del presente Statuto;
- d) la discussione e l'approvazione della relazione del Presidente dell'Associazione;

- e) la elezione del Presidente, dei Rappresentanti Generali nel Consiglio Direttivo in numero di 10 (dieci), dei Revisori Contabili e dei Probiviri;
- f) la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché del conto economico preventivo riguardante l'esercizio in corso;
- g) la deliberazione sulle modifiche statutarie;
- h) la deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea convocata in via straordinaria ai sensi di quanto previsto *sub* § 23.1;
- i) la deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito all'adesione dell'Associazione ad associazioni imprenditoriali di carattere internazionale, nazionale, interregionale, regionale o locale ovvero in merito al recesso da associazioni imprenditoriali di carattere internazionale, interregionale, regionale o locale;
- j) la deliberazione in ordine allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione;
- k) la eventuale istituzione di Consulte di Zona in aree di speciale interesse economico-produttivo ai sensi del successivo § 47.2;
- l) l'approvazione dei contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti;
- m) l'approvazione di ogni modifica e integrazione della Tabella contenente l'elenco delle Sezioni e dei Settori costituiti in seno all'Associazione.

27.2) La nomina del Presidente dell'Associazione avviene mediante approvazione della proposta formulata dal Consiglio Direttivo, che sottopone all'Assemblea Generale il nome di un candidato scelto a seguito dell'indicazione compiuta da una Commissione composta dai tre ultimi *ex* Presidenti dell'Associazione, ovvero, in caso di impossibilità di comporre la Commissione secondo tale modalità, uno o più dei Vice-Presidenti in carica in ordine di anzianità anagrafica. Tutti i componenti la Commissione devono, al momento del loro insediamento nella Commissione, essere rappresentanti di imprese iscritte alla Associazione o ad una delle Associazioni Aderenti. La Commissione opera al riguardo con la riservatezza propria di procedure istruttorie, sulla base di un organico programma di raccolta di orientamenti aperta alla generalità degli iscritti e comunque attivamente diretta ad acquisire i contributi dei membri del Consiglio Direttivo e dei diversi settori produttivi. La Commissione comunica le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo, il quale può tenere conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che gli pervengano in forma scritta da almeno 400 (quattrocento) Associati entro il giorno e l'ora di convocazione della seduta portante all'ordine del giorno la deliberazione della proposta alla Assemblea di nomina del Presidente.

27.3) L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina 10 (dieci) Rappresentanti Generali dell'Associazione. Essi fanno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo, nell'ambito del quale sono chiamati a dare un contributo di collaborazione che prescindano da interessi o da rappresentanze specifiche e sia ispirato agli interessi e ai valori espressi dalla generalità degli Associati.

27.4) La nomina del Collegio dei Revisori Contabili viene compiuta sulla base di una lista proposta dal Consiglio Direttivo e con candidati scelti anche tra soggetti diversi dagli Associati.

27.5) Tutte le delibere assembleari vengono portate a conoscenza degli Associati con apposita comunicazione.

27.6) Ove l'Assemblea Generale abbia adottato una deliberazione poi risultata, per qualsivoglia motivo, invalida, potrà rimuoverla, adottando una nuova deliberazione esente da vizi, con effetto *ex tunc*.

27.7) Le eventuali impugnazioni di deliberazioni assembleari dovranno essere notificate all'Associazione, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della deliberazione

impugnata, ove proposte da Associati intervenuti in Assemblea Generale e dissenzienti, ovvero entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione *sub* § 27.5, ove proposte da Associati non intervenuti in Assemblea Generale.

Articolo 28 – *Rappresentanti Generali*

- 28.1) I Rappresentanti Generali sono membri del Consiglio Direttivo, con diritto di voto. Essi sono scelti tra gli Associati indipendentemente dalle dimensioni delle imprese di cui sono titolari e sono portatori, nell'ambito del Consiglio Direttivo, degli interessi e dei valori espressi dalla generalità degli Associati, senza fare riferimento ad interessi specifici.
- 28.2) L'Assemblea Generale nomina i Rappresentanti Generali, nel numero di 10 (dieci), su una lista proposta dal Consiglio Direttivo e formata da un numero di candidati in misura superiore di almeno un terzo del numero degli eleggibili, pur potendo l'Assemblea Generale procedere alla votazione di altri nominativi di Associati non compresi nella lista. Ogni Associato può esprimere un numero di preferenze pari a sette nominativi.
- 28.3) I Rappresentanti Generali rimangono in carica per un quadriennio e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi

Articolo 29 – *Sezioni*

- 29.1) Gli Associati vengono inquadrati nelle sezioni indicate nella Tabella allegata al presente Statuto [le "*Sezioni*"], tenendo conto dell'attività produttiva esercitata, della filiera produttiva di appartenenza e della comunanza dei mercati di sbocco.
- 29.2) Gli Associati che svolgono più attività produttive sono iscritti in ognuna delle Sezioni corrispondenti, previa indicazione da parte loro della Sezione in cui intendono esercitare il proprio diritto di voto, se provvisti di un solo voto, ovvero di quanti voti intendono imputare alla propria partecipazione a ciascuna delle Sezioni cui vengono iscritti, se provvisti di più voti ai sensi del § 25.1.1.
- 29.3) L'inquadramento nelle Sezioni è stabilito ed eventualmente modificato con delibera del Consiglio Direttivo, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Associato nella domanda di iscrizione e delle eventuali richieste successive di variazione.
- 29.4) Le Sezioni operano per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nell'ambito del proprio settore di attività e nei limiti dei compiti e delle funzioni loro affidati dal presente Statuto.
- 29.5) Le Sezioni eleggono al proprio interno un presidente [il "*Presidente di Sezione*"] e un vice presidente [il "*Vice Presidente di Sezione*"] che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, presiede l'assemblea della Sezione [la "*Assemblea di Sezione*"] e ne attua le deliberazioni. Le elezioni del Presidente di Sezione e del Vice Presidente di Sezione avvengono mediante votazione a scrutinio segreto durante l'Assemblea di Sezione e nei due giorni non festivi successivi, negli orari indicati nella scheda stessa.
- 29.6) Il Presidente di Sezione e il Vice-Presidente di Sezione durano in carica per un quadriennio e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
- 29.7) Ogni Sezione svolge la propria attività attraverso l'Assemblea di Sezione e attraverso i Presidenti di Sezione o, in caso di loro assenza o loro impedimento, attraverso i Vice Presidenti di Sezione.
- 29.8) L'Assemblea di Sezione è convocata annualmente per iniziativa del Presidente di Sezione, ovvero quando ne venga fatta richiesta da parte di un numero di Associati appartenenti alla Sezione che dispongano di almeno il 20% (ventipercento) dei voti nell'Assemblea di Sezione.

29.9) Per la valida costituzione e per il valido funzionamento dell'Assemblea di Sezione, nonché per le modalità di votazione e relativi *quorum* deliberativi, si applicano i criteri fissati per l'Assemblea Generale all'Articolo 24 e al § 25.1 del presente Statuto.

29.10) Ogni deliberazione di un'Assemblea di Sezione che possa avere direttamente o indirettamente riflessi nei confronti di altre Sezioni o della generalità degli Associati, ovvero che possa produrre un qualsiasi effetto nei confronti dell'Associazione, è valida solo dopo che abbia ricevuto una formale ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 30 – Settori

30.1) Le Sezioni legate da affinità per ragioni di interessi e/o problemi economici, tecnico-produttivi, sindacali, del lavoro, del mercato e promozionali sono raggruppate nei settori [i “*Settori*”] individuati nella Tabella ove sono indicate le Sezioni.

30.2) L'assemblea di ogni Settore [la “*Assemblea di Settore*”] è costituita dagli Associati inquadrati nelle Sezioni raggruppate nel Settore stesso. La convocazione dell'Assemblea di Settore avviene per iniziativa del Presidente dell'Associazione o del Presidente di Settore, con il coordinamento di una Commissione che può essere costituita all'interno del Comitato di Presidenza [la “*Commissione dei Settori*”].

30.3) Per la valida costituzione ed il valido funzionamento dell'Assemblea di Settore, nonché per le modalità di votazione e relativi *quorum* deliberativi, si applicano i criteri fissati per l'Assemblea Generale all'Articolo 24 e al § 25.1 del presente Statuto.

30.4) L'Assemblea di Settore elegge il presidente del Settore [il “*Presidente di Settore*”] scegliendolo fra i Presidenti di Sezione delle Sezioni che compongono ciascun Settore.

30.5) Il Presidente di Settore è membro di diritto del Consiglio Direttivo e ha il compito di presiedere le Assemblee di Settore, di coordinare la attività delle Sezioni che compongono il Settore e di dare esecuzione alle delibere della Assemblea di Settore.

30.6) L'Assemblea di Settore elegge delegati aggiunti di Settore [i “*Delegati Aggiunti*”], nel numero complessivo di 36, nel quale sono compresi anche i Presidenti di Settore. I Delegati Aggiunti sono attribuiti a ciascun Settore tenendo proporzionalmente conto per il 50% (cinquantapercento) del numero degli Associati del Settore e per il restante 50% (cinquantapercento) del contributo effettivamente versato dagli stessi Associati nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea Generale.

A tale riguardo:

a) per ogni Settore si applica il criterio espresso nella formula qui di seguito riportata, che considera le dirette proporzioni per ogni Settore del numero di iscritti e dei contributi versati, nella misura definita al primo capoverso del presente § 30.6. Viene assegnato un seggio, da attribuirsi al Presidente del Settore ai sensi del precedente § 30.5, ai Settori che in base al coefficiente di proporzionalità non raggiungono il valore unitario di un seggio;

b) si ripete il conteggio per i rimanenti Settori, sottraendo dal numero dei seggi complessivamente da attribuire ai Presidenti di Settore ed ai Delegati Aggiunti quelli già assegnati ai Settori che ai sensi della precedente lettera a) non avevano raggiunto l'unità, e considerando per il calcolo dei nuovi coefficienti di proporzionalità soltanto l'apporto dei rimanenti Settori. Ogni Settore avrà così assegnato, oltre ad un primo seggio da attribuire al proprio Presidente ai sensi del precedente § 30.5, un numero di seggi da attribuire a Delegati Aggiunti, pari al numero intero, meno uno (cioè il Presidente di Settore), derivante dalla proporzionalità calcolata;

c) in ogni caso, non può essere attribuito ad un Settore un numero di seggi superiore a 16;

d) l'attribuzione di ulteriori seggi derivanti dai resti ovvero dall'applicazione del limite di cui al precedente paragrafo c) avverrà a favore dei Settori che avranno conseguito il decimale più alto in sede di applicazione della disposizione di cui alla precedente lettera b); in ogni caso non può

essere attribuito ad un Settore un numero di seggi superiore di più di 1 (uno) rispetto a quello cui avrebbe diritto in proporzione diretta all'ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Settore (cioè si incrementa di 1 il risultato trascurando la frazione);

e) la formula applicata nel procedimento descritto ai precedenti punti a) e b) del presente § 30.6 è la seguente:

$$\frac{N}{2} \left(\frac{d}{D} + \frac{c}{C} \right) = N_s$$

Dove:

N- è il numero totale dei Presidenti e dei Delegati Aggiunti che è pari a 36;

d- è il numero degli Associati del Settore;

D- è il numero totale degli Associati;

c- è l'importo contributivo di pertinenza del Settore;

C- è l'importo totale contributivo degli Associati;

Ns- è il numero dei seggi attribuiti al Settore, compreso il Presidente di Settore.

30.7) Ogni deliberazione di un'Assemblea di Settore che possa avere direttamente o indirettamente riflessi nei confronti di altri Settori o della generalità degli Associati, ovvero che possa produrre un qualsiasi effetto nei confronti dell'Associazione, è valida solo dopo che abbia ricevuto una formale ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

30.8) Il Presidente del Settore e i Delegati Aggiunti durano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Articolo 31 – *Rappresentanti delle Associazioni Aderenti*

31.1) I presidenti delle Associazioni Aderenti fanno parte del Consiglio Direttivo.

31.2) Un ulteriore componente del Consiglio Direttivo [il “*Consigliere Aggiunto*”] è nominato dall'Associazione Aderente che risulti averne diritto, avendo il maggior numero di Associati, nonché avendo versato all'Associazione il maggior importo di contributi associativi nell'ultimo anno antecedente la nomina.

Qualora l'Associazione Aderente avente il maggior numero di Associati non sia altresì quella che abbia versato l'ammontare più elevato di contributi associativi all'Associazione, l'Associazione Aderente avente diritto di nominare il Consigliere Aggiunto viene individuata come segue:

a) determinando il rapporto fra il numero degli Associati di ciascuna Associazione Aderente (secondo quanto risulta all'anagrafe dell'Associazione alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene effettuata la designazione) e la somma complessiva degli associati di entrambe le Associazioni Aderenti, nonché calcolando il relativo coefficiente spettante a ciascuna Associazione Aderente;

b) determinando il rapporto fra l'ammontare dei contributi versati all'Associazione da ciascuna Associazione Aderente nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea Generale e la somma complessiva dei contributi versati dalle due Associazioni Aderenti, e calcolando quindi il relativo coefficiente spettante a ciascuna Associazione Aderente.

L'Associazione Aderente che dalla somma dei suddetti coefficienti riporti il valore assoluto più alto, ha diritto di nominare il Consigliere Aggiunto.

Capo III – Consiglio Direttivo

Articolo 32 – *Composizione del Consiglio Direttivo*

32.1) Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri [i “*Consiglieri*”]:

- a) il Presidente dell’Associazione;
- b) i Vice-Presidenti dell’Associazione;
- c) i Presidenti di Settore e i Delegati Aggiunti di Settore, nel numero complessivo di 36 (trentasei);
- d) i Presidenti e il Consigliere Aggiunto delle Associazioni Aderenti, nel numero complessivo di 3 (tre);
- e) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- f) i Rappresentanti Generali nominati dall’Assemblea Generale, nel numero complessivo di 10 (dieci);
- g) i Presidenti e i Vicepresidente delle delegazioni di Zona;
- h) il Rappresentante della Grande Industria;
- i) il Rappresentante della Media Industria;
- j) il Rappresentante della Piccola Industria.
- k) l’ultimo Presidente dell’Associazione che non rivesta più tale carica.

32.2) Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni di Studio e di Lavoro.

32.3) Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare, a titolo consultivo e quindi senza diritto di voto, oltre agli invitati di cui *infra* al § 39.1 *sub* lettera *p*) del presente Statuto, membri degli Organi Direttivi di Confindustria, Presidenti di Associazioni nazionali di categoria confederate, membri degli Organi Direttivi dell’UNICE (Union of Industrial and Employer’s Confederations of Europe), che siano nel contempo legali rappresentanti di un Associato.

32.4) Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. Alla scadenza della durata quadriennale il Consiglio Direttivo rimane in carica – in regime di *prorogatio* – fino all’avvenuta rinnovazione ed eventuale sostituzione dello stesso.

Articolo 33 – *Convocazione del Consiglio Direttivo*

33.1) Il Consiglio Direttivo si riunisce, a seguito di convocazione da parte del Presidente dell’Associazione, o da parte del Comitato di Presidenza, o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti lo stesso Consiglio Direttivo, ogni volta che occorra una sua delibera o che esso debba essere informato su argomenti di interesse generale. In ogni caso, il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno.

33.2) La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere eseguita a mezzo di lettera o a mezzo di posta elettronica o di telefax, e deve essere inviata agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L’invito deve contenere l’indicazione del luogo ove si terrà la riunione (comunque sul territorio nazionale), del giorno e dell’ora della stessa riunione, nonché dell’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, può essere compiuta con telegramma o telefax ovvero con posta elettronica almeno 48 (quarantotto) ore prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo.

33.3) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati nonché identificare gli altri partecipanti, prendere parte in tempo reale alla discussione e manifestare il proprio voto.

33.4) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice-Presidente Vicario. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice-Presidente Vicario, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Vice-Presidente più anziano d’età.

33.5) Le modalità di votazione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo, salvo le votazioni per la nomina o la proposta di nomina a cariche sociali che devono essere effettuate a scrutinio segreto.

33.6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se si raggiunge la presenza, anche a mezzo di videoconferenza, di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, senza possibilità di delegare la partecipazione ad altri. La presenza a mezzo di videoconferenza non è, peraltro, ammessa nelle riunioni del Consiglio Direttivo in cui è all'ordine del giorno l'elezione a cariche associative, ovvero l'adozione di decisioni nei confronti delle persone che rivestano cariche associative, posto che le stesse devono sempre avere luogo a scrutinio segreto.

33.7) Le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Sono considerati presenti, ai fini della validità della costituzione del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni che esso assume, anche coloro che si allontanano durante la riunione. Nel computo delle maggioranze

necessarie, la frazione decimale costituisce punto intero qualora sia uguale o superiore a 0,50.

33.8) In apertura di ogni riunione del Consiglio Direttivo il presidente provvede (i) a nominare un Segretario, nonché (ii) ad accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo.

33.9) Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Segretario nominato dal presidente provvede a redigere il relativo verbale, ove dovranno essere riportati (i) gli argomenti posti all'ordine del giorno; (ii) la descrizione sommaria dell'attività svolta e della discussione; (iii) le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo. Ogni verbale dovrà essere sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di presidente e dal Segretario nominato.

33.10) Ove il Consiglio Direttivo abbia adottato una deliberazione poi risultata, per qualsivoglia motivo, invalida, potrà rimuoverla, adottando una nuova deliberazione esente da vizi, con effetto *ex tunc*.

Articolo 34 – *Cessazione e cooptazione*

34.1) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Consigliere di uno o più dei 10 (dieci) Rappresentanti Generali nominati dall'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, procede con urgenza alla loro sostituzione mediante cooptazione di tanti Associati quanti ne occorrono a ricostituire il numero dei componenti il Consiglio. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva adunanza dell'Assemblea Generale, che deve essere convocata con urgenza dal Comitato di Presidenza affinché provveda alla definitiva sostituzione dei Rappresentanti Generali dimissionari o cessati dalla carica di Consigliere.

34.2) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di Consiglieri diversi dai Rappresentanti Generali, il Comitato di Presidenza dell'Associazione deve convocare con urgenza ognuno degli Organi legittimati, ai sensi del presente Statuto, alla nomina di ognuno dei Consiglieri dimissionari o cessati dalla carica affinché provveda alla loro sostituzione. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente o di un Consigliere Aggiunto di una delle Associazioni Aderenti ovvero del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, il Comitato di Presidenza richiederà con urgenza, rispettivamente, alla Associazione Aderente o al Gruppo Giovani Imprenditori di provvedere alla loro sostituzione.

34.3) I Consiglieri che gli Organi legittimati ai sensi del presente Statuto abbiano nominato in sostituzione di Consiglieri dimissionari o cessati dalla carica restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 35 – *Competenze del Consiglio Direttivo*

35.1) E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) designare, nel proprio ambito, su proposta del Presidente dell'Associazione, quattro Vice-Presidenti, tra i quali il Presidente designa quello che ricopre la carica di Vice-Presidente Vicario;
- b) nominare, nel proprio ambito, tre componenti del Comitato di Presidenza, scegliendoli tra un elenco di candidati presentati al Presidente da almeno tre Consiglieri, entro le 48 (quarantotto) ore precedenti la riunione convocata per la nomina dei componenti del Comitato di Presidenza;
- c) nominare o designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti nei quali questa rappresentanza è richiesta od ammessa;
- d) deliberare il contenuto e le modalità di erogazione di assistenza e servizi a favore degli Associati Aggregati;
- e) elaborare, nell'ambito delle finalità dell'Associazione e delle linee guida di azione stabilite dall'Assemblea Generale, il programma di attività dell'Associazione, e deliberare sui programmi di attività proposti dal Comitato di Presidenza;
- f) promuovere le azioni ed assumere i provvedimenti ritenuti necessari o utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, in armonia con le direttive stabilite dall'Assemblea Generale e tenendo eventualmente conto delle deliberazioni degli organi delle Sezioni;
- g) deliberare la costituzione delle Commissioni di Studio e di Lavoro, rimettendone la composizione e la nomina del Presidente al Comitato di Presidenza;
- h) proporre all'Assemblea Generale la costituzione di Consulte di Zona, ai sensi di quanto previsto al § 47.2 del presente Statuto;
- i) adottare il Regolamento di Adesione;
- j) approvare il regolamento che disciplina la composizione e il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori;
- k) proporre alla Assemblea Generale ogni modifica e integrazione della Tabella contenente l'elenco delle Sezioni e dei Settori costituiti in seno all'Associazione;
- l) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale;
- m) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, la sanzione di esclusione di Associati dall'Associazione;
- n) proporre all'Assemblea Generale il candidato alla carica di Presidente;
- o) deliberare la revoca della designazione a Vice-Presidenti dell'Associazione a fronte di reiterate gravi violazioni delle norme statutarie, ovvero di reiterate violazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o a seguito di atti gravemente lesivi del prestigio o del decoro o della dignità dell'Associazione;
- p) deliberare la revoca di componenti il Comitato di Presidenza designati dallo stesso Consiglio Direttivo, in caso di loro reiterate gravi violazioni delle norme statutarie, ovvero di loro reiterate violazioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o qualora avessero a porre in essere atti gravemente lesivi del prestigio o del decoro o della dignità dell'Associazione;
- q) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'eventuale adesione dell'Associazione ad altri enti locali, regionali, interregionali, nazionali o internazionali le cui finalità non siano incompatibili con quelle dell'Associazione, né siano incompatibili con la partecipazione a Confindustria, nonché il recesso da altri enti locali, regionali, interregionali o internazionali cui l'Associazione abbia aderito;
- r) deliberare in merito alla ratifica delle deliberazioni adottate da un'Assemblea di Sezione o da un'Assemblea di Settore che possano avere direttamente o indirettamente riflessi nei

confronti di altre Sezioni o della generalità degli Associati, ovvero che possano produrre un qualsiasi effetto nei confronti dell'Associazione;

- s) proporre i nominativi dei candidati alla carica di Rappresentanti della Grande Industria, della Media Industria e della Piccola Industria, predisponendo la relativa scheda;
- t) proporre all'Assemblea Generale una lista di almeno 10 (dieci) candidati, scelti anche al di fuori degli Associati dell'Associazione, per la carica di Revisore Contabile;
- u) proporre all'Assemblea Generale l'approvazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti annualmente dagli Associati Effettivi e dagli Associati Aggregati, nonché l'approvazione dei contributi dovuti annualmente dalle Associazioni Aderenti e dalle Associazioni Affiliate, come determinati e proposti allo stesso Consiglio Direttivo dal Comitato di Presidenza;
- v) proporre all'Assemblea Generale lo schema delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice-Presidenti;
- w) incaricare, nel corso della prima seduta dell'ultimo anno di durata in carica del Presidente dell'Associazione, la Commissione per la proposta di candidatura del nuovo Presidente di cui all'Articolo 27.2;
- x) deliberare l'inquadramento degli Associati nelle Sezioni e nei Settori di appartenenza;
- y) deliberare, con provvedimento motivato, in merito ai ricorsi presentati avverso il diniego di adesione all'Associazione deciso dal Comitato di Presidenza, ai sensi del § 6.4.

Articolo 36 – Rappresentanti della Grande Industria, della Media Industria e della Piccola Industria

36.1) Il Rappresentante della Grande Industria viene eletto da chi rappresenta gli Associati che occupino più di 250 dipendenti.

36.2) Il Rappresentante della Media Industria viene eletto da chi rappresenta gli Associati che occupino da 51 a 250 dipendenti.

36.3) Il Rappresentante della Piccola Industria viene eletto da chi rappresenta gli Associati che occupino fino a 50 dipendenti.

36.4) Alle operazioni per l'elezione dei Rappresentanti della Grande, Media e Piccola Industria partecipano anche le Associazioni Aderenti, alle quali sono attribuiti voti in numero pari a quelli di cui le stesse dispongono in Assemblea ai sensi del § 25.1.3 del presente Statuto. Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti della Grande, Media e Piccola Industria, i voti delle

Associazioni Aderenti sono suddivisi in misura proporzionale alla presenza al loro interno di imprese riconducibili alle diverse tipologie di Associati di cui ai precedenti §§ 36.1, 36.2 e 36.3.

36.5) Indipendentemente dal numero dei suoi dipendenti, non è considerata piccola un'impresa che sia controllata, per una quota superiore al 25%, da un'impresa o che faccia parte di un gruppo di imprese, che complessivamente superino il limite di cinquanta dipendenti, ovvero che disponga di stabilimenti, ovvero cantieri, ovvero filiali, ovvero depositi, siti in provincia diversa da Bologna, che complessivamente superino il limite di cinquanta dipendenti. Parimenti, non è considerata piccola un'impresa che controlli, per una quota superiore al 25%, una o più imprese che complessivamente superino il limite di cinquanta dipendenti, ovvero che disponga di stabilimenti, ovvero cantieri, ovvero filiali, ovvero depositi, siti in provincia diversa da Bologna, che complessivamente superino il limite di cinquanta dipendenti.

36.6) Al fine di procedere all'elezione dei Rappresentanti della Grande, Media e Piccola Industria, gli Associati ricevono una scheda contenente i nominativi di uno o più candidati proposti dal Consiglio Direttivo da restituire per la valida manifestazione del voto entro dieci giorni dall'invio. I votanti possono scegliere il rappresentante fra quelli indicati nella scheda ricevuta, ovvero indicarne un altro, purché si tratti di persona dotata dei requisiti previsti all'Articolo 22 del presente Statuto. Lo scrutinio dei voti viene effettuato da due componenti del Consiglio Direttivo designati dal Presidente.

36.7) Il Rappresentante della Grande Industria, il Rappresentante della Media Industria ed il Rappresentante della Piccola Industria sono componenti del Consiglio Direttivo e hanno il compito di interpretare la volontà delle rispettive basi rappresentate in ordine alle problematiche sottoposte al suddetto Organo.

36.8) Il Rappresentante della Grande Industria, il Rappresentante della Media Industria e il Rappresentante della Piccola Industria durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, ma la durata massima della funzione non può essere superiore a due mandati consecutivi.

36.9) La carica di Rappresentante della Grande Industria, della Media Industria e della Piccola Industria sono incompatibili con qualsiasi altra funzione nell'Associazione.

Capo IV – Comitato di Presidenza

Articolo 37 – *Composizione del Comitato di Presidenza*

37.1) Fanno parte del Comitato di Presidenza:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) i Vice-Presidenti dell'Associazione;
- c) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- d) i Presidenti delle Delegazioni di Zona
- e) il Presidente di ANCE BOLOGNA;
- f) 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Direttivo.

37.2) Le dimissioni e/o la decadenza dalle cariche che costituiscono il titolo per l'appartenenza al Consiglio Direttivo comportano la perdita anche della carica di componente del Comitato di Presidenza.

37.3) In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di singoli componenti il Comitato di Presidenza, l'Organo o l'ente che aveva provveduto alla nomina del componente dimissionario o cessato procede alla nomina del suo sostituto. I componenti il Comitato di Presidenza così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato di Presidenza.

37.4) In caso di dimissioni o di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di singoli componenti il Comitato di Presidenza, il cui numero superi la metà dei suoi componenti, il Presidente dell'Associazione convoca o sollecita la convocazione con urgenza di ognuno degli Organi o enti legittimati, ai sensi del presente Statuto, alla nomina di ognuno dei componenti il Comitato di Presidenza dimissionari o cessati dalla carica. In tale ipotesi, le funzioni del Comitato di Presidenza vengono temporaneamente svolte dal Presidente dell'Associazione, ovvero – in caso di impossibilità di quest'ultimo o di ognuno dei Vice-Presidenti ad operare, per loro intervenuta cessazione – dal Collegio dei Proviviri.

37.5) All'interno del Comitato di Presidenza possono essere costituite due commissioni composte da tre membri ciascuna, l'una con il compito di esaminare le domande di adesione all'Associazione e la sussistenza dei requisiti di cui al Regolamento di Adesione, proponendone l'accoglimento o il rigetto [la "*Commissione di Adesione*"]; l'altra con il compito di coordinare e sovrintendere alle operazioni di convocazione e di funzionamento di ogni Assemblea di Settore [la "*Commissione dei Settori*"]. L'istituzione delle due commissioni è deliberata con la maggioranza di cui al successivo § 38.7.

37.6) Il Comitato di Presidenza rimane in carica quattro anni e la carica di suo componente non può essere conferita per più di due mandati consecutivi. Alla scadenza della durata quadriennale il Comitato di Presidenza rimane in carica – in regime di *prorogatio* – fino all'avvenuta rinnovazione ed eventuale sostituzione dello stesso.

Articolo 38 – *Convocazione del Comitato di Presidenza*

- 38.1) Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione, di propria iniziativa ovvero su richiesta di non meno di tre componenti del Comitato di Presidenza.
- 38.2) La convocazione del Comitato di Presidenza deve essere eseguita per lettera o telefax o posta elettronica, da inviare agli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'invito deve contenere l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione (comunque sul territorio nazionale), del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
- 38.3) In caso di urgenza, la convocazione, portante lo stesso contenuto qui sopra indicato e la specifica indicazione dei motivi di urgenza, può essere compiuta con telegramma, telefax, posta elettronica, ovvero con qualsivoglia altro mezzo che permetta di dare prova dell'avvenuto invio, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione del Comitato di Presidenza.
- 38.4) Le riunioni del Comitato di Presidenza possono essere tenute in video-conferenza o in conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati nonché identificare gli altri partecipanti, prendere parte in tempo reale alla discussione e manifestare il proprio voto. La presenza a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica non è, peraltro, ammessa nelle riunioni del Comitato di Presidenza in cui è all'ordine del giorno l'elezione a cariche associative, ovvero l'adozione di decisioni nei confronti delle persone che rivestano cariche associative, posto che le stesse devono sempre avere luogo a scrutinio segreto.
- 38.5) Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche del Vice-Presidente Vicario, le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Vice-Presidente più anziano di età.
- 38.6) Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide se si raggiunge la presenza, anche a mezzo di videoconferenza o conferenza telefonica, di almeno la metà dei componenti in carica del Comitato, senza possibilità di delegare la partecipazione ad altri.
- 38.7) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Sono considerati presenti, ai fini della validità della costituzione del Comitato di Presidenza e delle deliberazioni che esso assume, anche coloro che si allontanano durante la riunione.
- 38.8) In apertura di ogni riunione del Comitato di Presidenza il Presidente provvede a nominare un Segretario, nonché ad accertare la sussistenza del *quorum* costitutivo. Ogni componente il Comitato di Presidenza ha diritto a un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice-Presidente Vicario ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, del Vice-Presidente più anziano di età.
- 38.9) Ad ogni riunione del Comitato di Presidenza il Segretario nominato dal Presidente provvede a redigere il relativo verbale, ove dovranno essere riportati (i) gli argomenti posti all'ordine del giorno; (ii) la descrizione sommaria dell'attività svolta e della discussione; (iii) le deliberazioni adottate dal Comitato di Presidenza. Ogni verbale dovrà essere sottoscritto da chi ha svolto le funzioni di presidente e dal Segretario nominato.
- 38.10) Ove il Comitato di Presidenza abbia adottato una deliberazione poi risultata, per qualsivoglia motivo, invalida, potrà rimuoverla, adottando una nuova deliberazione esente da vizi, con effetto *ex tunc*.

Articolo 39 – Competenze del Comitato di Presidenza

39.1) E' di competenza del Comitato di Presidenza:

- a) attuare i provvedimenti idonei a realizzare le finalità dell'Associazione e le decisioni del Consiglio Direttivo;
- b) nominare al proprio interno un Delegato Speciale per la rappresentanza in giudizio dell'Associazione in caso di impedimento o di incompatibilità del Presidente o del Vice-Presidente Vicario, attribuendogli i relativi poteri;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando i provvedimenti di spesa necessari per la prestazione dei servizi associativi ed altresì per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, delegandone, se del caso, i compiti ai singoli membri;
- d) proporre al Consiglio Direttivo i programmi di attività dell'Associazione da svolgersi nel corso dell'esercizio annuale, o durante più esercizi;
- e) deliberare, a seguito di esame delle domande di adesione, ovvero su proposta della Commissione di Adesione, ove istituita, l'ammissione all'Associazione di nuovi enti che ne facciano richiesta, nonché la loro assegnazione ad una delle Sezioni;
- f) nominare il Tesoriere, scegliendolo fra i componenti dello stesso Comitato di Presidenza;
- g) nominare il Direttore Generale, nonché – su proposta di quest'ultimo – eventuali Vice-Direttori o dirigenti;
- h) proporre all'Assemblea Generale una lista di eligendi alla carica di Rappresentanti Generali nel Consiglio Direttivo;
- i) conferire e revocare deleghe specifiche per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla precedente lettera a);
- j) determinare e proporre al Consiglio Direttivo, ai fini di cui ai §§ 13.2 e 13.3 del presente Statuto, i contributi associativi ordinari e straordinari da porre annualmente a carico degli Associati Effettivi e degli Associati Aggregati, nonché i contributi da porre annualmente a carico delle Associazioni Aderenti e delle Associazioni Affiliate;
- k) deliberare, su proposta del Tesoriere motivata da situazioni particolari, contributi e modalità di riscossione agevolati;
- l) convocare l'Assemblea Generale in seduta ordinaria o straordinaria: quando lo stesso Comitato di Presidenza lo reputi opportuno; quando lo richieda il Vice-Presidente Vicario, a seguito di cessazione dall'incarico del Presidente avvenuta prima della scadenza del mandato; quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati in possesso dei Diritti degli Associati che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del totale degli Associati;
- m) proporre al Consiglio Direttivo la nomina o la designazione dei Rappresentanti dell'Associazione e delle categorie rappresentate, in tutti gli enti od Organi nei quali tale rappresentanza è richiesta o ammessa;
- n) proporre al Consiglio Direttivo di deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti locali, regionali, interregionali, nazionali o internazionali le cui finalità non siano incompatibili con quelle dell'Associazione, né siano incompatibili con la partecipazione a Confindustria, nonché proporre al Consiglio Direttivo di deliberare il recesso dell'Associazione da enti locali, regionali, interregionali ed internazionali cui la stessa Associazione abbia aderito;
- o) formulare proposta motivata al Consiglio Direttivo di esclusione degli Associati che siano incorsi in gravi inadempienze ai sensi del §19.1 *sub* lettera b) del presente Statuto;
- p) invitare alle proprie riunioni, nonché a quelle del Consiglio Direttivo, al fine di approfondire la trattazione di argomenti di contenuto specialistico posti all'ordine del giorno, personalità ed esperti nel campo dell'economia e della cultura, con funzioni consultive;

- q) assumere i poteri spettanti al Consiglio Direttivo in caso di assoluta e riconosciuta urgenza, adottando altresì le deliberazioni più adeguate alla circostanza verificatasi;
- r) invitare per iscritto gli Associati che abbiano per qualsiasi motivo perduto uno dei requisiti previsti come necessari - ai fini dell'adesione a UNINDUSTRIA BOLOGNA - dal presente Statuto o dallo Statuto di Confindustria, a ripristinare o ricostituire il requisito venuto meno nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'invito;
- s) proporre al Consiglio Direttivo le sanzioni da applicarsi nei confronti degli Associati ai sensi di quanto previsto al §15.1 *sub* lettere a) e c) del presente Statuto;
- t) coordinare e sovrintendere, per il tramite della Commissione dei Settori, ove istituita, alle operazioni di convocazione e di funzionamento di ogni Assemblea di Settore;
- u) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il testo delle convenzioni di cui ai §§ 6.5 e 10.2 del presente Statuto;
- v) determinare la composizione delle Commissioni di Studio e di Lavoro di cui al successivo Articolo 45, designandone il Presidente.

Articolo 40 – Tesoriere

40.1) Il Tesoriere è designato dal Comitato di Presidenza fra i propri componenti, rimane in carica per l'intero mandato del Comitato di Presidenza che lo ha designato ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. La carica di Tesoriere è compatibile con altre cariche in seno all'Associazione, fatta eccezione per quella di Presidente dell'Associazione.

40.2) Scopo dell'attività del Tesoriere è la realizzazione della migliore gestione delle risorse dell'Associazione. Ai fini del perseguimento di tale scopo, il Tesoriere:

- a) verifica periodicamente la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, e riferisce in proposito al Comitato di Presidenza, con cadenza semestrale, salvo particolari diverse necessità;
- b) ragguaglia il Presidente dell'Associazione in merito alla contabilità dell'Associazione;
- c) propone al Comitato di Presidenza di deliberare, in presenza di situazioni particolari, contributi e modalità di riscossione agevolati;
- d) propone al Comitato di Presidenza i contributi ordinari e gli eventuali contributi straordinari a carico degli Associati Ordinari, nonché a carico degli Associati Aggregati;
- e) propone al Comitato di Presidenza i contributi a carico delle Associazioni Aderenti e delle Associazioni Affiliate in applicazione dei criteri indicati nelle rispettive convenzioni;
- f) per delega del Presidente, firma gli ordini di pagamento e di incasso e rilascia quietanze;
- g) per delega del Presidente, sovrintende alla gestione ordinaria del patrimonio dell'Associazione, ivi inclusa quella finanziaria;
- h) coadiuva il Collegio dei Revisori Contabili nell'attività di vigilanza sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

40.3) In caso di dimissioni, impedimento non temporaneo, e comunque in qualsivoglia circostanza che determini la cessazione del Tesoriere dall'incarico, il Presidente dell'Associazione o, in sua vece, il Vice-Presidente Vicario, convoca il Comitato di Presidenza perché proceda alla designazione del nuovo Tesoriere.

Capo V – Presidente e Vice-Presidenti dell'Associazione

Articolo 41 – Presidente

41.1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale e rimane in carica per quattro anni.

41.2) La carica di Presidente dell'Associazione non può essere conferita più volte alla stessa persona, né può essere conferita a chi abbia rivestito la carica di Presidente della 'A.P.I. –

Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna' o la carica di Presidente della 'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna'. Alla carica del Presidente non si applica il disposto del § 15.1 *sub* lettere *c)* e *d)* del presente Statuto.

41.3) Il Presidente esercita a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli inoltre:

- a)* ha la rappresentanza politica dell'Associazione e la responsabilità del perseguimento delle finalità associative secondo le deliberazioni degli Organi sociali;
- b)* dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati degli Organi sociali e prende tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- c)* presiede di diritto l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza e la Consulta;
- d)* propone al Consiglio Direttivo la nomina di quattro Vice-Presidenti, indicando quale di essi può assumere la veste di Vice-Presidente Vicario;
- e)* propone al Consiglio Direttivo lo schema delle deleghe che intende attribuire ai Vice-Presidenti;
- f)* può delegare ai Vice-Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo i compiti attribuitigli dal presente Statuto, secondo lo schema di deleghe approvato dall'Assemblea Generale ovvero, d'intesa con il Comitato di Presidenza, può affidare ad un Vice-Presidente o ad un altro componente dello stesso Comitato di Presidenza la sovrintendenza su particolari settori di attività;
- g)* delega ai Presidenti e ai Vicepresidenti delle Delegazioni di Zona funzioni di rappresentanza, permanente ovvero occasionale, dell'Associazione nelle zone di loro competenza, nei rapporti interni ovvero con i terzi;
- h)* può delegare al Tesoriere la firma degli ordini di pagamento e di incasso ed il rilascio delle quietanze;
- i)* convoca o sollecita la convocazione urgente di ciascuno degli Organi o enti legittimati alla nomina dei componenti il Comitato di Presidenza dimissionari o cessati dalla carica nei casi di cui al § 37.4 del presente Statuto, assumendo temporaneamente le funzioni del Comitato di Presidenza;
- j)* ferma la procedura di cooptazione prevista al § 34.1 del presente Statuto, in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di singoli componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione sollecita il Comitato di Presidenza alla convocazione urgente dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dalla carica di nomina assembleare, ovvero provvede alla convocazione degli altri Organi legittimati ai sensi del presente Statuto alla nomina dei componenti dimissionari o cessati dalla carica;
- k)* propone al Comitato di Presidenza il numero e i nominativi, nonché il Presidente delle Commissioni di Studio e di Lavoro di cui al successivo Articolo 45.

41.4) Qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito nello svolgimento dei propri compiti, viene sostituito dal Vice-Presidente Vicario.

41.5) In caso di dimissioni, impedimento e comunque in qualsiasi caso che determini la cessazione del Presidente dell'Associazione dal suo incarico, il Vice-Presidente Vicario richiede con urgenza al Consiglio Direttivo la convocazione, entro 90 (novanta) giorni dall'evento, dell'Assemblea Generale, perché proceda all'elezione di un nuovo Presidente, e lo sostituisce fino a tale elezione.

Articolo 42 – *Vice-Presidenti*

42.1) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, designa al suo interno quattro Vice-Presidenti, di cui uno designato Vice-Presidente Vicario, che rimangono in carica per l'intero mandato del Comitato di Presidenza.

42.2) L'incarico di Vice-Presidente dell'Associazione può essere conferito più volte alla stessa persona, purché per non più di due mandati consecutivi.

42.3) In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente Vicario nominato dal Consiglio Direttivo, le funzioni di Vice-Presidente Vicario sono assunte dal Vice-Presidente più anziano di età.

Capo VI – Collegio dei Revisori Contabili

Articolo 43 – *Revisori Contabili*

43.1) Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne espone le relative valutazioni all'Assemblea Generale con la relazione sul conto consuntivo annuale allegata al bilancio. I Revisori assistono senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

43.2) Il Collegio dei Revisori Contabili viene eletto dall'Assemblea Generale, anche al di fuori dei rappresentanti degli Associati dell'Associazione, in una lista di almeno dieci candidati indicata dal Consiglio Direttivo.

43.3) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. Almeno uno dei membri effettivi e almeno uno dei membri supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Ciascun Associato può votare in favore di non più di due candidati fra quelli indicati dal Consiglio Direttivo e risultano eletti quali membri effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e quali supplenti il quarto ed il quinto tra i più votati. In caso di parità fra due o più candidati è eletto quello fra di essi più anziano di età. I Revisori scelgono nell'ambito dei componenti effettivi il Presidente del Collegio.

43.4) Il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione dall'incarico per qualsivoglia motivo di uno dei membri effettivi, gli subentra il Revisore supplente che ha avuto il maggior numero di voti.

43.5) Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con prevalenza del voto del Presidente del Collegio in caso di parità di voti.

Capo VII – Collegio dei Probiviri

Articolo 44 – *Probiviri*

44.1) Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di eventuale giurisdizione interna.

44.2) L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, rieleggibili senza limiti di mandato, anche tra non Associati all'Associazione e/o non aventi diretta responsabilità d'impresa. A tal fine, nel convocare l'Assemblea Generale chiamata all'elezione, il Presidente dell'Associazione invita gli Associati a fare pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

44.3) I Probiviri eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio dei Probiviri.

44.4) I Probiviri rimangono in carica per quattro anni e la loro elezione deve sempre avvenire in un anno solare diverso da quello in cui viene eletto il Presidente.

44.5) Gli eletti alla carica di Proboviro non possono ricoprire la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra Associazione avente gli stessi fini di UNINDUSTRIA BOLOGNA, ovvero di Confindustria, ed il loro incarico è altresì incompatibile con ogni altra carica nell'Associazione.

44.6) I Probiviri sono competenti:

- a) ad interpretare, su richiesta degli Associati o degli Organi dell'Associazione, il presente Statuto nonché ogni altra norma regolatrice dell'Associazione, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui ai successivi § 44.7 e Articolo 52;
- b) a pronunciarsi in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione dallo stesso previsti, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti, ferma restando l'applicazione della disciplina di cui ai successivi § 44.7 e Articolo 52;
- c) a decidere in qualità di arbitri le controversie tra Associati, o tra uno o più Associati e l'Associazione, che venissero loro devolute a richiesta di tutte le parti contendenti;
- d) a disporre, con statuizione motivata, la decadenza dalle cariche – come peraltro essa può essere disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza – ove si verificano circostanze di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza del soggetto nominato nell'esercizio della carica conferitagli;
- e) a pronunciarsi sui ricorsi proposti dagli Associati in opposizione ai provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti ai sensi di quanto previsto al § 15.2 del presente Statuto;
- f) ad inoltrare, nella persona del Proboviro più anziano di età, la comunicazione prevista *infra* al § 51.3.

44.7) In caso di controversia tra Associati, o tra uno o più Associati e l'Associazione, che verta sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del presente Statuto e/o dei suoi Allegati ovvero su un qualsiasi diritto disponibile derivante a qualsiasi titolo dalla partecipazione all'Associazione, tale controversia può essere decisa dal Collegio dei Probiviri solo qualora tutte le parti contendenti decidano di devolvere al loro giudizio la decisione. In tale ipotesi, ognuna delle parti contendenti provvederà a scegliere un Proboviro di sua fiducia tra quelli componenti il Collegio dei Probiviri e i Probiviri così designati provvederanno altresì a designare di comune accordo un terzo Proboviro che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo Proboviro, tale nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente. Il collegio arbitrale dovrà sempre essere costituito da un numero dispari di Probiviri, cosicché, in caso di controversia tra più di due parti, dovranno essere nominati – per accordo tra le parti o su designazione del Presidente del Tribunale di Bologna – due Probiviri *super partes* (il più anziano dei quali svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale). Nel caso in cui le parti contendenti siano più di tre, esse conferiscono mandato congiunto all'intero Collegio dei Probiviri a decidere la controversia.

44.8) Nell'ipotesi prevista al precedente § 44.7, i Probiviri decideranno la controversia in applicazione della clausola compromissoria prevista *infra* all'Articolo 52. In tale ipotesi, il Collegio dei Probiviri comunicherà ai Probiviri di Confindustria la controversia ad essi demandata, e questi ultimi, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio dei Probiviri, potranno fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia stessa.

44.9) Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con prevalenza del voto del Presidente del Collegio in caso di parità di voti.

Titolo V – ALTRI INCARICHI ASSOCIATIVI

Articolo 45 – Commissioni di Studio e di Lavoro

45.1) Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni, aventi funzioni consultive in relazione a problemi, generali o specifici, di particolare interesse.

45.2) Il numero ed i nominativi dei Presidenti e dei componenti delle Commissioni vengono deliberati dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente dell'Associazione.

45.3) I Presidenti ed i componenti delle Commissioni durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, ma il ruolo di Presidente di Commissione non può essere ricoperto dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Articolo 46 – *Consulta*

46.1) La Consulta è formata dai componenti del Consiglio Direttivo, dai Presidenti di Sezione, dai componenti delle Commissioni di Studio e di Lavoro (ove costituite) e dai componenti del Comitato Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori.

46.2) La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca allorché ritenga opportuno richiederne un parere in merito a questioni di particolare rilevanza.

Articolo 47 – *Delegazioni di Zona*

47.1) E' istituita una Delegazione di Zona permanente per il "Nuovo Circondario Imolese", così come definito nella Legge Regionale 24 marzo 2004 n. 6 e le cui funzioni sono state consolidate dalla L.R. 30 giugno 2008, n. 10, nel quale sono compresi i Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina, Castel Guelfo, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio.

47.1-bis) La Delegazione di Zona del "Nuovo Circondario Imolese":

- concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale delle finalità associative indicate nell'art. 2 dello Statuto;
- promuove contatti e incontri fra i rappresentanti delle imprese associate che svolgono la propria attività nella stessa area del territorio, al fine di dibattere problemi comuni di natura locale, individuarne le soluzioni e favorire una maggiore partecipazione delle imprese alla vita associativa;
- esamina le problematiche legate al territorio di riferimento, promuove iniziative in ambito locale e rappresenta agli enti pubblici e amministrativi del territorio le istanze delle imprese locali.

47.2) L'Assemblea Generale può, inoltre, decidere la costituzione di altre Delegazioni di Zona in aree di particolare interesse economico-produttivo.

47.3) La Assemblea della Delegazione di Zona [la "Assemblea di Zona"] elegge un Presidente e un Vice-Presidente con votazione a scrutinio segreto e secondo le regole previste dagli art. 24 e 25 del presente Statuto. L'Assemblea di Zona è composta:

- a) dagli Associati aventi unità lavorative nella Zona;
- b) dai delegati delle Associazioni Aderenti, i cui Associati abbiano unità lavorative nella zona, in numero pari a un decimo delle imprese associate alle stesse Associazioni Aderenti, senza arrotondamento alla unità superiore.

47.3-bis) Per un migliore funzionamento, la Delegazione di Zona può dotarsi di un proprio regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie e con le deliberazioni e gli indirizzi degli Organi della Associazione o con le finalità dell'Associazione, che disciplini la struttura e il funzionamento della Delegazione di Zona stessa, approvato dall'Assemblea di Zona su proposta del Presidente dell'Assemblea di Zona.

47.3-ter) La Assemblea di Zona approva il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il conto economico preventivo riguardante l'esercizio in corso di cui all'art. 13 del presente Statuto. La Assemblea della Delegazione di Zona approva inoltre il piano delle attività riguardante l'esercizio in corso.

47.4) Il Presidente e il Vice-Presidente della Delegazione di Zona rappresentano in seno al Consiglio Direttivo, partecipandovi di diritto, gli Associati operanti nella zona della

Delegazione di Zona che li hanno eletti. Il Presidente della Consulta di Zona è altresì un componente di diritto del Comitato di Presidenza.

47.5) Al Presidente e al Vice-Presidente della Delegazione di Zona sono attribuite dal Presidente dell'Associazione funzioni di rappresentanza - permanente o occasionale - dell'Associazione, nella zona di competenza, in relazione agli ambiti di attività descritti all'art 47.1-bis.

47.6) Il Presidente della Delegazione di Zona convoca e presiede l'Assemblea di Zona, con funzioni consultive sulle problematiche specifiche della Zona, o con funzioni deliberative, purché non in contrasto con le norme statutarie e con le deliberazioni e gli indirizzi degli Organi della Associazione o con le finalità dell'Associazione.

Articolo 48 – Gruppo Giovani Imprenditori

48.1) All'interno dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, il cui scopo è la promozione delle iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, al fine di diffondere fra i giovani lo spirito associativo, nonché la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa.

48.2) Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è membro del Consiglio Direttivo, nonché componente del Comitato di Presidenza.

48.3) La composizione e il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dall'assemblea dello stesso Gruppo Giovani Imprenditori e approvato dal Consiglio Direttivo. Le iniziative e le attività del Gruppo Giovani Imprenditori devono sempre essere in sintonia con le iniziative, le attività e le finalità dell'Associazione.

Articolo 49 – Direttore Generale

49.1) Il Comitato di Presidenza nomina il Direttore Generale dell'Associazione.

49.2) Il Direttore Generale svolge le seguenti attività:

- a) coadiuva il Presidente dell'Associazione e i Vice-Presidenti nell'esecuzione delle attività dell'Associazione e nel perseguimento delle sue finalità;
- b) sovrintende a tutta la gestione organizzativa e operativa dell'Associazione e ne è responsabile;
- c) inoltra al Presidente del Tribunale la comunicazione di nomina dei liquidatori nell'ipotesi prevista *infra* al § 51.3;
- d) gestisce le risorse umane dell'Associazione, procedendo alla assunzione, alla direzione ed al licenziamento del personale;
- e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- f) propone al Comitato di Presidenza l'articolazione delle funzioni strategiche e la nomina o la revoca di eventuali Vice-Direttori, nonché di eventuali Dirigenti;
- g) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo esecutivo;
- h) predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
- i) svolge altri incarichi conferiti dal Comitato di Presidenza e dal Consiglio Direttivo.

49.3) Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Titolo VIII - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 50 - Patrimonio

50.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi e dai beni mobili, immobili e immateriali, comunque di proprietà dell'Associazione.

50.2) Fanno parte del patrimonio dell'Associazione tutti i beni che costituiscono il patrimonio di 'API – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna' e tutti i beni che costituiscono il patrimonio della 'Associazione degli Industriali della provincia di Bologna', associazioni che si sono unite mediante fusione 'propria' e conseguente costituzione di UNINDUSTRIA BOLOGNA.

50.3) UNINDUSTRIA BOLOGNA è titolare: (i) del marchio registrato "API" (rinnovato con domanda 'BO2000C 000238', depositata presso l'U.I.B.M. in data 13 marzo 2000 ed ivi registrata al n° 0000895178) [il "*Marchio API Bologna*"], per qualsiasi utilizzo (ivi comprese: marchio, denominazione sociale, insegna o ditta) e sotto qualsiasi forma, anche grafica (costituita dalla leggenda API posta al centro di una fascia orizzontale e con le caratteristiche specificate nella domanda di brevetto e nella sopra richiamata domanda di rinnovo); (ii) dei domini 'www.api.bo.it', 'www.apindustria-bo.it', 'www.industria-api.bo.it', 'www.apindustriabologna.eu', 'www.apindustria-bo.eu', 'www.apibo.eu', www.apibologna.eu, [il "*Domini API Bologna*"]; (iii) del marchio Confindustria Bologna ai sensi della regolamentazione di Confindustria e del marchio "Assindustria con te" [il "*Marchi Confindustria Bologna*"]; (iv) del dominio 'www.assibo.it' [il "*Dominio Confindustria Bologna*"]. UNINDUSTRIA BOLOGNA è dunque legittimata a utilizzare il Marchio API Bologna, i Marchi Confindustria Bologna, i Domini API Bologna e il Dominio Confindustria Bologna nella stessa misura in cui erano legittimati gli enti titolari partecipanti alla fusione.

50.4) L'Associazione apporrà accanto al proprio logo quello di 'Confindustria' e potrà altresì apporvi il Marchio API Bologna e i Marchi Confindustria Bologna (sia nella loro forma letterale che nella loro forma grafica).

Titolo IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 51 – *Scioglimento e liquidazione*

51.1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, con le maggioranze previste al § 24.7 del presente Statuto.

51.2) Alla delibera di scioglimento deve seguire la delibera di messa in liquidazione dell'Associazione, nonché quella con cui si procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, con la stessa maggioranza richiesta per la delibera di scioglimento dell'Associazione, e vengono altresì determinate le modalità cui gli stessi devono attenersi nella liquidazione.

51.3) La nomina dei liquidatori deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale di Bologna, a cura del Direttore Generale, ovvero, in caso di vacanza della carica o di impedimento, e comunque in ogni caso in cui il Direttore Generale non vi provveda, a cura del Proboviro più anziano di età.

51.4) Al termine della liquidazione deve essere riconvocata l'Assemblea Generale, che, con la stessa maggioranza indicata al § 24.7 del presente Statuto, delibera sul rendiconto finale della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio netto risultante. Quest'ultimo può essere devoluto soltanto ad altre organizzazioni che perseguano finalità affini a quelle dell'Associazione o finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo, di cui all'Articolo 3, commi 190 ss., legge 23 dicembre 1996, n° 662 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Titolo X - ARBITRATO

Articolo 52 – *Clausola compromissoria*

52.1) Qualsiasi controversia che abbia ad insorgere tra Associati, o tra uno o più Associati e l'Associazione, in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'efficacia e/o alla validità del presente Statuto e/o dei suoi Allegati, ovvero in relazione a qualsiasi diritto disponibile derivante a qualsiasi titolo dalla partecipazione all'Associazione, deve essere deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale.

52.2) La controversia può essere giudicata dai Proviviri solo qualora tutte le parti contendenti decidano – ai sensi di quanto previsto *sub* § 44.7 del presente Statuto - di devolvere al loro giudizio la decisione. In mancanza di tale devoluzione ai Proviviri su decisione di tutte le parti contendenti, la controversia deve essere decisa da un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna su richiesta della Parte più diligente. In tale ipotesi, il Presidente del Tribunale deciderà a quale degli arbitri dallo stesso designati sia da attribuire la funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

52.3) L'arbitrato ha natura rituale e ha sede presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale deve osservare nel procedimento arbitrale le norme del codice di procedura civile e deve decidere secondo diritto.

52.4) Il Collegio Arbitrale deve consegnare il lodo a ciascuna delle parti contendenti - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 824 c.p.c. - entro e non oltre i 180 (centottanta) giorni successivi all'ultima accettazione dell'incarico arbitrale, salvo le eccezioni di legge e salvo l'eventuale proroga che fosse autorizzata da tutte le parti contendenti. Le spese dell'arbitrato sono a carico di quella tra le parti che viene riconosciuta soccombente in relazione alla materia del contendere.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 – *Disposizioni finali*

53.1) Il presente Statuto e i relativi Allegati producono effetto (*i*) a condizione che l'Assemblea Straordinaria di API Bologna e l'Assemblea Straordinaria di Confindustria Bologna ne deliberino l'integrale e conforme adozione, (*ii*) con decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto pubblico di fusione.

53.2) Ai fini della migliore integrazione in UNINDUSTRIA BOLOGNA, da parte degli Associati aderenti alla 'A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna' ["*API Bologna*"] e degli Associati aderenti alla 'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna' ["*Confindustria Bologna*"], è disposto un periodo di transizione durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti Articoli del presente Statuto, le disposizioni transitorie [le "*Disposizioni Transitorie*"] previste nel capitolato [il "*Capitolato*"] che viene allegato al presente Statuto.

53.3) In attuazione delle Disposizioni Transitorie, durante il periodo di transizione di cui al Capitolato [il "*Periodo Transitorio*"], le cariche associative saranno ricoperte, per metà dagli Associati aderenti ad API Bologna e, per l'altra metà, dagli Associati aderenti a Confindustria Bologna, nel rispetto del principio di pariteticità e di ripartizione di compiti che hanno ispirato la costituzione di UNINDUSTRIA BOLOGNA secondo le modalità previste dallo stesso Capitolato.

Articolo 54 – *Elenco degli Allegati*

Sono allegati al presente Statuto [gli "*Allegati*"] e ne formano parte integrante:

- 1) la Tabella delle Sezioni e dei Settori dell'Associazione [la "*Tabella*"];
- 2) il Capitolato delle regole organizzative di UNINDUSTRIA BOLOGNA, da valere per il Periodo Transitorio [il "*Capitolato*"].

SEZIONI E SETTORI DI CATEGORIA

SETTORE: ALIMENTARE

SEZIONI:

Prodotti alimentari base
Prodotti alimentari vari
Industria trattamento delle carni

SETTORE: ABBIGLIAMENTO E TESSILE

SEZIONI:

Abbigliamento, Maglifici e produzione tessile
Calzature Pelletteria e lavorazione della pelle e affini

SETTORE: CHIMICO ED AFFINE

SEZIONI:

Chimica varia
Gomma, cavi e lavorazione materie plastiche
Prodotti Farmaceutici

SETTORE: LAVORI COMPLEMENTARI DELL'EDILIZIA

SEZIONI:

Legno mobili e arredi
Industrie estrattive, del cemento, dei laterizi e delle ceramiche

SETTORE: METALMECCANICO

SEZIONI:

Installatori
Lavorazioni metalliche e metallurgiche
Meccanica Strumentale
Macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio
Meccanica varia
Prodotti auto-motociclistici
Macchine movimento terra e macchine agricole
Produzione elettrotecnica ed elettronica

SETTORE: CARTOGRAFICO

SEZIONI:

Cartiere
Grafico Editoriale e Cartotecnici

SETTORE: INDUSTRIE VARIE

SEZIONI:

Industrie Varie

SETTORE: TERZIARIO INNOVATIVO

SEZIONI:

Consulenza aziendale
Fiere, Marketing e comunicazione
Agenzie per il lavoro

SETTORE: TRASPORTI

SEZIONI:

Logistica e trasporto merci

Trasporto persone

SETTORE: TURISMO, CULTURA SPORT E WELLNESS

SEZIONI:

Industria Alberghiera, Tour Operator e Agenzie di Viaggio

Industria Culturale, Sportiva e del Wellness

SETTORE: INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

SEZIONI:

Telecomunicazioni

Informatica

SETTORE: ENERGIA, ACQUA E AMBIENTE

SEZIONI:

Energia, Acqua e Ambiente